

ITF TAEKWON-DO ITALIA

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Emanazioni e Modifiche

TITOLO II - SOCIETA' SPORTIVE/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 2 Le Società e le Associazioni Sportive

Articolo 3 Adempimenti

Articolo 4 Diritti e doveri delle Società Sportive/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 5 Distanza tra due (2) palestre/ASD riconosciute dalla ITF Taekwon-Do Italia

Articolo 6 Cessazione

TITOLO III - I TESSERATI

Articolo 7 I Tesserati

Articolo 8 Diritti e doveri dei Tesserati

TITOLO IV – LE ASSEMBLEE

Articolo 9 Norme generali

Articolo 10 Assemblee Nazionali

Articolo 11 Formazione degli Elenchi dei Candidati

Articolo 12 Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Articolo 13 Verbale dell'Assemblea

TITOLO V – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Articolo 14 Norme generali

a) La Scuola Nazionale

b) La Commissione Nazionale Azzurri

TITOLO VI - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SETTORI

Articolo 15 Norme generali

a) La Direzione Tecnica Nazionale

b) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

c) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

TITOLO VII - GLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 16 Norme generali

a) Gli Arbitri Nazionali Classe B

b) Gli Arbitri Nazionali Classe A

c) Gli Arbitri Internazionali

TITOLO VIII - GLI INSEGNANTI TECNICI

Articolo 17 Norme generali

Articolo 18 Gli Allenatori / Coachs – Aiuto Istruttori (Boo Sabum)– Istruttori (Sabumnim) – Maestri (Masters – Sahyunnim)

TITOLO IX - GLI ATLETI

Articolo 19 Norme generali

Articolo 20 Gli Atleti Azzurri

Articolo 21 Squadre Nazionali

TITOLO X - I GRADI

Articolo 22 Norme generali

Articolo 23 Graduazione dei Dan per Esami

Articolo 24 Commissioni d'esami

TITOLO XI – LE MANIFESTAZIONI

Articolo 25 Organizzazione

Articolo 26 Omologazione / Sponsor Nazionale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Emanazioni e modifiche

- 1) Il Regolamento Organico dell'Organizzazione Nazionale ITF TAEKWON-DO ITALIA, può essere modificato solo con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 2) Le eventuali modifiche al Regolamento Organico dell'Organizzazione Nazionale ITF TAEKWON-DO ITALIA, sono sottoposte all'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale delle associazioni/società.

TITOLO II - SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Articolo 2 - Le Società e le Associazioni Sportive

1. Possono essere affiliate alla ITF TAEKWON-DO ITALIA, a condizione che le loro domande di affiliazione, redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante, siano approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche formalmente costituite che intendano praticare il Taekwondo ITF della ITF TAEKWON-DO ITALIA e che: (...)
 - a) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI e dello Statuto dell'Organizzazione Nazionale ITF TAEKWON-DO ITALIA;
 - b) siano rette da un Consiglio Direttivo eletto;
 - c) siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04;
 - d) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente.
 - e) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori e Maestri.
 - f) versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. E' istituito presso la Segreteria Federale e sul sito internet l'Albo delle ASD della ITF TAEKWON-DO ITALIA dove vengono iscritte le Società Sportive/ASD riconosciute dalla stessa organizzazione nazionale.
3. Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento.
4. Le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° Settembre al 31 Dicembre;
5. La domanda di affiliazione deve essere diretta alla Segreteria Nazionale, tramite appositi Modelli. La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e deve allegare la seguente documentazione:
 - a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
 - b) elenco dei Dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - c) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;

- d) elenco nominativo dei Soci;
- 6. Ogni anno, entro il termine previsto, le Società e le Associazioni Sportive già affiliate devono presentare alla Segreteria Nazionale, domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste.

Articolo 3 - Adempimenti

- 1. Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata entro trenta giorni dalla delibera alla ITF TAEKWON-DO ITALIA per l'approvazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto e al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica.

Articolo 4 - Diritti e doveri delle Società Sportive/Associazioni Dilettantistiche

- 1. Le Società Sportive/Associazioni Dilettantistiche hanno diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b. di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme dell'Organizzazione Nazionale;
 - c. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA.
- 2. Le Società Sportive/Associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a:
 - a. osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della ITF TAEKWON-DO ITALIA;
 - b. le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
 - c. adempiere agli obblighi di carattere economico;
 - d. mettere a disposizione della IITF TAEKWON-DO ITALIA gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali o Regionali;
 - e. vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite;
 - f. tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
 - g. curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;
 - h. assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;
 - i. far seguire in gara i propri Atleti da un Insegnante Tecnico qualificato;
- 3. Le Società Sportive/Associazioni sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.
- 4. Le Società Sportive/Associazioni sportive dilettantistiche sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

Articolo 5 - Distanza tra due (2) palestre/ASD riconosciute dalla ITF Taekwon-Do Italia

Tra due (2) società/ASD iscritte e riconosciute dalla ITF Taekwon-Do Italia, ci dovrà essere un limite minimo di distanza di 500 metri in modo da non intralciare il lavoro di Maestri e Istruttori appartenenti alla stessa organizzazione nazionale. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive interessate.

Articolo 6 - Cessazione

- 1. Le Società Sportive/Associazioni sportive dilettantistiche affiliate cessano di far parte

dell'Organizzazione Nazionale per:

- a. recesso;
 - b. scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c. mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d. revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) dell'Art. 2;
 - e. sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme organizzative, accertate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. In caso di cessazione delle Le Società Sportive/Associazioni sportive dilettantistiche affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla ITF TAEKWON-DO ITALIA ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla ITF TAEKWON-DO ITALIA comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

TITOLO III

I TESSERATI

Articolo 7 – I Tesserati

1. Le Persone fisiche che possono far parte della ITF TAEKWON-DO ITALIA sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) gli Insegnanti Tecnici;
 - c) gli Ufficiali di Gara;
 - d) i Dirigenti Sociali;
 - e) i Soci delle Società Sportive;
 - f) i Dirigenti Federali;
2. Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Le Società Sportive/Associazioni sportive dilettantistiche di appartenenza;
3. Il tesseramento è valido per l'intero anno sportivo che va dal 1° Settembre al 31 di Agosto.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
 - b) per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) nei casi previsti nell'Art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive/ASD affiliate;
 - b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche della ITF TAEKWON-DO ITALIA;
2. Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati, in rappresentanza delle Società Sportive/Associazioni sportive dilettantistiche, è riconosciuto l'elettorato passivo con i requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 15 dello Statuto dell'Organizzazione Nazionale.
3. I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Nazionale, le Norme Sportive ed i Regolamenti Tecnici,

nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio direttivo Nazionale.

4. Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Internazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione dell'organizzazione Nazionale, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

TITOLO IV

LE ASSEMBLEE

Articolo 9 – Norme generali

La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto dell'organizzazione Nazionale.

Articolo 10 – Assemblee Nazionali elettive

1. Almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve essere pubblicato l'elenco delle Società Sportive aventi diritto di voto, la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea indetta dal Presidente Nazionale.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato agli aventi diritto, tramite e-mail, almeno venti giorni prima della data fissata.

Articolo 11 – Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

1. Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura, al Consiglio Direttivo Nazionale tramite segreteria.
2. Scaduti i termini prescritti, il Segretario provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.

Articolo 12– Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza prevista dallo Statuto.
2. In caso affermativo, passa a redigere il verbale, in caso negativo attende che si presentino tutti i rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
3. Il Presidente nazionale, preso atto del verbale della Commissione, procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente. Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'organizzazione.
4. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità su questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea in accordo con il Segretario. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina, in accordo con la Commissione, il sistema di votazione.
 - e) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della

- Commissione Scrutinio;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Articolo 13 – Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro dieci giorni, ed è depositato presso la Segreteria Nazionale della ITF TAEKWON-DO ITALIA.
3. Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportive/Associazioni sportive dilettantistiche ha facoltà di prendere visione della copia del verbale presso la Segreteria Nazionale.

TITOLO V

STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Articolo 14 – Norme generali

1. La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi organizzativi e delle Strutture Territoriali sono regolati dallo Statuto nazionale.
2. La struttura tecnico-organizzativa dell'organizzazione comprende:
 - a) la Scuola Nazionale;
 - b) la Commissione Nazionale Azzurri;
3. Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente della ITF TAEKWON-DO ITALIA, ed hanno una durata biennale, salvo decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale, dimissioni o revoca.
4. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

a) La Scuola Nazionale

1. La Scuola Nazionale ITF TAEKWON-DO ITALIA ha lo scopo di offrire agli Affiliati ed ai Tesserati un servizio, concreto e continuativo, per la realizzazione di progetti didattici e di interventi culturali in ambito sportivo.
2. I compiti della Scuola Nazionale sono:
 - a) la pianificazione dei Corsi e degli Esami di formazione, promozione, graduazione e specializzazione dei Quadri tecnici della ITF TAEKWON-DO ITALIA.
 - b) la realizzazione della Guida all'Attività Didattica;
 - c) l'organizzazione di convegni e seminari su tematiche interessanti l'attività sportiva;
 - d) la ricerca scientifica applicata allo sport in campo tecnico, didattico, biomedico, socio-psicopedagogico e giuridico;
 - e) lo sviluppo di attività pubblicistica ed editoriale e la realizzazione di sussidi didattici e di documentazione specialistica;
3. La Scuola Nazionale è diretta da un Comitato Direttivo composto del Presidente della Federazione, che lo presiede, dal Direttore Tecnico Nazionale e dai direttori dei comitati: Tecnico e Arbitrale.

b) La Commissione Nazionale Azzurri

1. La Commissione Nazionale Azzurri è nominata dal Direttore Tecnico Nazionale ed è composta dallo stesso Direttore tecnico e di due/tre membri.
2. La Commissione ha il compito di promuovere le iniziative utili a valorizzare la figura dell'Azzurro per il suo alto valore sportivo e morale.

3. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente dell' ITF TAEKWON-DO ITALIA per l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, il programma dell'attività dell'anno successivo.
4. La Commissione Nazionale Azzurri svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Direttivo nazionale.

TITOLO VI

STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SETTORI

Articolo 15– Norme generali

1. La struttura tecnico-organizzativa dei Settori comprende:
 - a) la Direzione Tecnica Nazionale;
 - b) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
 - c) la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici;
2. Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa dei Settori sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente dell' ITF TAEKWON-DO ITALIA, ed hanno una durata di due anni, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
3. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

a) La Direzione Tecnica Nazionale

1. La Direzione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Essa è coordinata dal Direttore Tecnico Nazionale, che ha i seguenti compiti:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della ITF TAEKWON-DO ITALIA per l'approvazione del Consigli direttivo Nazionale:
 - a.1) la relazione tecnica ed il programma di preparazione dell'anno successivo;
 - a.2) l'elenco degli Atleti di "Interesse Internazionale";
 - a.3) il calendario dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo;
 - a.4) il programma dei raduni collegiali di preparazione delle Squadre di competenza;
 - b) convocare, sentiti gli Allenatori Nazionali e tramite la Segreteria Nazionale, gli Atleti per i raduni collegiali;
 - c) curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali;
 - d) proporre al Presidente della ITF TAEKWON-DO ITALIA, sentiti gli Allenatori Nazionali, i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
 - e) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull'osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;
 - f) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consigli direttivo Nazionale.
 - g) scegliersi i collaboratori adeguati ad ogni tipo di lavoro tecnico.

b) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

1. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Direttore Tecnico Nazionale ed è composta da un Responsabile e di tre membri, in possesso della qualifica di Arbitro Internazionale o Nazionale.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della ITF TAEKWON-DO ITALIA un programma arbitrale ben definito.
 - a.1) i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - a.2) i nominativi dei Commissari di Gara che dovranno controllare e valutare l'operato degli Arbitri;
 - a.3) i nominativi degli Ufficiali di Gara Nazionali o Internazionali

- b) designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
- c) compilare annualmente, sulla base dei rapporti dei Commissari di Gara, la graduatoria di merito degli Arbitri Nazionali;
- d) curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale Internazionale, in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale;
- e) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara provvedendo a segnalare al Direttivo Nazionale, tramite la Segreteria nazionale, eventuali infrazioni disciplinari;
- f) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio direttivo Nazionale.

c) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

1. La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio di Settore ed è composta dal Direttore Tecnico e di tre membri nominati a loro volta dallo stesso Direttore Tecnico Nazionale, in possesso della qualifica di Istruttore (Sabunim) o Maestro (Sahyunnim – Master)
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della ITF TAEKWON-DO ITALIA per l'approvazione del Consiglio di Settore:
 - a.1) i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - a.2) i programmi di Esame da 1° a 6° dan;
 - b) vigilare sulla condotta degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Consiglio direttivo Nazionale e, tramite la Segreteria Nazionale, a comminare eventuali infrazioni disciplinari;

TITOLO VII

GLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 16 - Norme generali

1. La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dall' ITF TAEKWON-DO ITALIA è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dall' ITALIAN TAEKWONDO FEDERATION la qualifica di Ufficiale di Gara.
2. La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA e superando i relativi Esami.
3. Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Arbitri Nazionali di classe B;
 - b) Arbitri Nazionali di classe A;
 - c) Arbitri Internazionali
4. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti :
 - a) Almeno 18° anno di età;
 - b) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - d) cintura 2° Kup (cintura rossa) per gli arbitri nazionali
5. Gli Ufficiali di Gara di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Nazionale degli Ufficiali di Gara dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della ITF TAEKWON-DO ITALIA. Essi devono presentare all'organizzazione Nazionale, tramite la segreteria nazionale, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
6. Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale Internazionale, con le deroghe vigenti in campo nazionale.
7. I compiti del Comitato di Gara sono:
 - a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Nazionale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
 - b) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari,

- etc.);
- c) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
 - d) prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Direttore Tecnico Nazionale, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti: allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l'Insegnante Tecnico.
8. Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme della ITF TAEKWON-DO ITALIA. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
 9. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dall'Organizzazione Nazionale.

Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato rinnovo della tessera federale;
- c) provvedimento di radiazione comminato dal Consiglio direttivo Nazionale ;
- d) perdita di uno degli altri requisiti di cui al precedente Punto 4).

a) Gli Arbitri Nazionali di classe B

1. Le domande devono essere presentate alla Segreteria che le inoltra alla Commissione arbitrale.
2. I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di seconda categoria.
3. Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

b) Gli Arbitri Nazionali di classe A

1. Gli Arbitri Nazionali di classe A, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere alla ITF TAEKWON-DO ITALIA per la promozione alla prima categoria.
2. Le domande devono essere presentate alla Segreteria Nazionale tramite i propri direttori tecnici.
3. I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di prima categoria.
4. Gli Arbitri Nazionali di prima categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali.

c) Gli Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Nazionali di prima categoria, con buona conoscenza della lingua inglese ed in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione Internazionale, possono partecipare ai corsi per la qualifica di "Internazionale".
2. Nelle manifestazioni internazionali ufficiali possono arbitrare solo gli Arbitri in possesso della qualifica di "Internazionale".
3. La qualifica di Arbitro Internazionale è incompatibile con quella di Atleta.

TITOLO VIII

GLI INSEGNANTI TECNICI

Articolo 17 - Norme generali

1. L'insegnamento della ITF TAEKWON-DO ITALIA è consentito solo a coloro
1. che abbiano ottenuto dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA di Insegnante Tecnico, in armonia con il "Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici"
2. La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dall'Organizzazione

- Nazionale e superando i relativi Esami.
3. Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Allenatori/Coachs;
 - b) Aiuto Istruttori
 - c) Istruttori;
 - d) Maestri;

 4. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) almeno 18° anno di età;
 - b) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - c) cintura nera 4° Dan per gli Allenatori/Coach;
 - d) cintura nera da 1° a 3° Dan per gli aiuto Istruttori (Boo Sabum) sotto la guida di un 4° Dan o superiore;
 - e) cintura nera 4° Dan per gli Istruttori (Sabunim);
 - f) cintura nera 7° Dan per i Maestri (Sahyunnim – Masters);

 5. Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti alla ITF TAEKWON-DO ITALIA.
 6. Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l'anno, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che comunichino le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati all'Organizzazione Nazionale tramite la Segreteria.
 7. Gli Insegnanti Tecnici hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA.
 8. Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale.
 - c) specifica motivata richiesta.
 9. Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte della ITF TAEKWON-DO ITALIA per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi del Consiglio Direttivo Nazionale;

 10. La qualifica di Insegnante Tecnico è compatibile con quella di Atleta, di Arbitro.

Articolo 18 – Gli Allenatori/ Coachs - Aiuto Istruttori (Boo Sabum) – Istruttori (Sabunim) – Maestri (Sahyunnim – Master)

1. Gli Allenatori/ Coachs – Aiuto Istruttori (Boo Sabum) – Istruttori (Sabunim) – Maestri (Sahyunnim – Master) possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata.

2. Durante l'anno sportivo la ITF Taekwon-Do Italia organizzerà:
 - 1 Corso di aggiornamento tecnico
 - 1 Corso arbitrale (Centro-Nord)
 - 1 Corso arbitrale (Centro-Sud)

I corsi di cui sopra sono **OBBLIGATORI PER TUTTI** gli affiliati da 1° Kup in poi, al fine di rendere omogeneo il livello tecnico/arbitrale sul tutto il territorio nazionale.

In caso di assenza dell'allievo, lo stesso non potrà presentare domanda per il passaggio al grado di 1° Dan a seguire.

In caso di assenza, **NON** sarà rilasciata l'abilitazione per poter svolgere esami di passaggio per cintura nera e non sarà riconosciuto come tecnico nazionale.

Gli atleti proposti per esami di passaggio di grado o Dan dovranno presentare il budopass della ITF

Taekwon-do Italia con minimo di tre (3) anni di affiliazione consecutiva. In caso contrario il suo Istruttore/Maestro dovrà presentare domanda corredata da idonea documentazione di altre organizzazioni o federazioni.

TITOLO IX

GLI ATLETI

Articolo 19 - Norme generali

1. Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA gli Atleti devono avere l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata. In caso di smarrimento, logorio o distruzione della tessera, è previsto il rilascio di una nuova tessera recante la stampigliatura "duplicato". Il duplicato della tessera può essere richiesto seguendo le procedure fissate per il primo tesseramento con la specificazione dei motivi per i quali se ne richiede il rilascio. La Società Sportiva, relativamente al tesseramento degli Atleti minorenni, deve richiedere l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale. Non è consentito che un Atleta si tesserino con più di una Società Sportiva dello stesso Settore.
2. Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi almeno nei limiti dei massimali fissati dalla normativa vigente.
3. E' consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e di Atleti di nazionalità straniera nati e residenti in Italia. Essi possono partecipare a tutta l'attività federale.
4. Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia è consentito.

Articolo 20 - Gli Atleti Azzurri

1. Vedasi regolamento Azzurri e Squadre Nazionali

Articolo 21 - Squadre Nazionali

1. Vedasi regolamento Azzurri e Squadre Nazionali

TITOLO X

I GRADI

Articolo 22 – Norme generali

Per tutti coloro che praticano il Taekwondo ITF della ITF TAEKWON-DO ITALIA gradi di Kup, in ordine progressivo, sono i seguenti:

- a) 10° KUP – Cintura bianca;
- b) 9° KUP – Cintura bianca superiore;
- c) 8° KUP – Cintura gialla;
- d) 7° KUP – Cintura gialla superiore;
- e) 6° KUP – Cintura verde;
- f) 5° KUP – Cintura verde superiore;
- g) 4° KUP – Cintura blu;
- h) 3° KUP – Cintura blu superiore;
- i) 2° KUP – Cintura rossa;
- l) 1° KUP – Cintura rossa superiore

I gradi di Dan, in ordine progressivo, sono i seguenti:

- a) 1° Dan – Cintura nera, BOO SABUM/AIUTO ISTRUTTORE

- b) 2° Dan – Cintura nera, BOO SABUM/AIUTO ISTRUTTORE
 - c) 3° Dan – Cintura nera, BOO SABUM/AIUTO ISTRUTTORE
 - d) 4° Dan – Cintura nera, SABUMNIM/ISTRUTTORE (Nazionale o Internazionale)
 - e) 5° Dan – Cintura nera, SABUMNIM/ISTRUTTORE (Nazionale o Internazionale)
 - f) 6° Dan – Cintura nera, SABUMNIM/ISTRUTTORE (Nazionale o Internazionale)
 - g) 7° Dan – Cintura nera, SAHYUNNIM/MASTER
 - h) 8° Dan – Cintura nera, SAHYUNNIM/SENIOR MASTER
 - i) 9° Dan – Cintura nera, SASEONG/GRAND MASTER
5. L'Organizzazione Nazionale riconosce solo i gradi (Kup e Dan) conseguiti dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA secondo le norme da essa emanate.
 6. Coloro che hanno conseguito i gradi (Kup e Dan) presso una Federazione straniera, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla Federazione, tramite i propri direttori tecnici, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione.

Articolo 23 - Graduazione dei Dan per Esami

1. Gli Esami di graduazione fino al 6° Dan vengono effettuati secondo il programma approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i requisiti previsti dalla ITF INTERNAZIONALE.

Articolo 24 Commissioni d'esami

Per gli esami di passaggio da 4° Dan in poi gli aspiranti saranno esaminati da una commissione nazionale composta da minimo 2 settimi (7° Dan in possesso di certificato di istruttore internazionale e facenti parte della ITF del G.M Choi Jung Hwa da almeno 3 anni.

- 1) Le sessioni d'esame verranno svolte 2 volte all'anno (sessione invernale e sessione estiva).
- 2) Per gli esami di passaggio di 1°, 2° e 3° Dan, la commissione d'esame non è prevista. L'esaminatore in possesso di certificato di istruttore internazionale e facente parte della ITF del G.M Choi Jung Hwa da almeno 3 anni dovrà essere di grado idoneo a giudicare gli esaminandi:
 - Cintura nera 1° dan da 4° dan
 - Cintura nera 2° dan da 5° dan
 - Cintura nera 3° dan da 6° dan
- 3) Per accedere alla sessione d'esame per il passaggio di Dan, l'atleta o l'esaminante dovrà essere in possesso di budopass della ITF TAEKWON-DO ITALIA da almeno 3 anni, nel caso provenga da altre organizzazioni di TAEKWON-DO ITF dovrà presentare tramite il proprio direttore tecnico presso la segreteria nazionale un certificato valido che attesti l'anzianità prevista dalla ITF Internazionale.

TITOLO XI

LE MANIFESTAZIONI

Articolo 25 - Organizzazione

1. Tutti gli associati possono partecipare alle gare di altre organizzazioni SEMPRE dando priorità al calendario Nazionale della ITF TAEKWON-DO ITALIA e avvisando SEMPRE il Consiglio Direttivo e il Presidente Nazionale.
2. I contatti con le Federazioni straniere e nazionali devono essere tenuti esclusivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Il Regolamento della manifestazione deve contenere:
 - a) luogo, data ed orari di svolgimento;
 - b) data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota;
 - c) notizie logistiche;

d) ogni altra informazione utile.

Inoltre, per le gare il Regolamento deve contenere anche:

- a) formula di svolgimento, classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti a cui è aperta;
- b) elenco dei premi in palio.

Articolo 26 - Omologazione/ Sponsorizzazione

I Dobok e le protezioni degli atleti devono essere del tipo approvato dalla ITF TAEKWON-DO ITALIA e potranno portare in vista il logo dello sponsor ufficiale della nazionale.